



REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

UNIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

Art. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

Il presente Regolamento disciplina la gestione finanziaria del partito che deve realizzare i principi contenuti nel Codice Etico, nel Manifesto dei Valori, nello Statuto Nazionale, in quello Regionale e nel Regolamento Finanziario Nazionale.

La gestione economica e finanziaria del Partito Democratico della Regione Puglia deve essere ispirata ai principi di autofinanziamento, di sobrietà, di trasparenza, e di corretta ed efficiente gestione economica. Qualunque iniziativa o provvedimento dovrà essere tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale, in mancanza di questo requisito non si darà corso o esecuzione ad alcuna iniziativa o provvedimento.

In ogni sua azione, ivi compresa l'organizzazione amministrativa e contabile, il Partito Democratico della Regione Puglia dovrà essere sempre ispirato al principio della solidarietà.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale della struttura politico-organizzativa regionale denominata "Unione regionale della Puglia" e in tale ambito di attività i rapporti tra questa e le articolazioni territoriali del Partito.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 dello Statuto regionale è riconosciuta alle articolazioni territoriali autonomia economica, finanziaria, gestionale e patrimoniale.

Art. 3 - FUNZIONI DI INDIRIZZO

Dopo l'approvazione del presente Regolamento ogni Unione Provinciale, uniformandosi ai principi di cui all'art.1 del presente regolamento, dovrà approvare un proprio regolamento finanziario che ne disciplinerà l'attività economica, finanziaria e patrimoniale e in particolare i rapporti tra questa, le Unioni cittadine e i circoli territoriali ai sensi dell'art. 36 dello Statuto regionale.

Ogni regolamento sarà sottoposto al parere consultivo del Comitato di Tesoreria regionale.

I SOGGETTI E LE FUNZIONI

Art. 4 - IL TESORIERE REGIONALE

Al Tesoriere regionale, in quanto rappresentante legale dell'Unione Regionale della Puglia, sono riservati tutti i poteri per la gestione ordinaria della stessa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti :

1. creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualunque ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica;
2. stipulare ogni tipo di contratto compreso quello d'affitto, di comodato e rescinderli;
3. acquistare, vendere e permutare beni immobili, merci e servizi, convenirne il prezzo, esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanze;
4. dare ed accettare forniture;
5. esigere e conseguire tutto quanto è, o possa essere, dovuto a qualsiasi titolo o causa da privati, Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Intendenze, Tesorerie e quant'altro, rilasciando quietanze e scarichi;
6. firmare contratti di leasing ed ogni altro tipo di contratto;
7. firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia dai privati che da Enti Pubblici, ritirare e/o delegare dagli uffici postali telegrafici lettere, plichi, posta anche raccomandata o assicurata;
8. ritirare e/o delegare al ritiro dalle Amministrazioni Ferroviarie, Dogane, Uffici di spedizione o imprese di trasporto qualsiasi specie di merci, valori e bene in genere, rilasciando quietanze e scariche, sollevando eccezioni e riserve, intimando protesti e reclami e richiesta di risarcimenti;
9. rappresentare il partito avanti gli Uffici finanziari, le Commissioni tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò che concerne il partito con facoltà di firmare ricorsi e opposizioni, conciliare e transigere sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale, e di conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate, nominando i difensori e procuratori alle liti come per legge;
10. curare l'attuazione del regolamento per i rapporti di lavoro del personale dipendente;
11. provvedere a tutti gli atti necessari alla riscossione, da parte degli eletti della quota parte da versare al PD, nonché al recupero in caso di inadempimento;
12. rappresentare il partito avanti l'autorità giudiziaria nei giudizi sia di cognizione che esecutivi sia mossi che da muovere, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori per determinare atti o categorie di atti, conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e salva specifica autorizzazione ai detti mandatari ai sensi degli artt. 1395 cod. civ. e 1471 n. 4 del cod. civ., il tutto con premessa di rato e valido.
13. effettuare qualsiasi operazione finanziaria, eccezion fatta per transazioni patrimoniali oltre il valore di € 100.000,00 e la contrazione di mutui oprestiti da parte di qualunque soggetto pubblico o privato; atto per il quale è necessaria un'apposita delibera della Direzione regionale.
14. affidare incarichi tecnici di qualunque tipo a persone o società esterne, per poter adempiere agli obblighi di legge, relativi al patrimonio, alla gestione ed al personale;

15. rendere pubblici gli atti e gli eventi connessi al finanziamento del Partito e ad ogni aspetto della gestione economico-finanziaria;

Il Tesoriere Regionale ha i seguenti doveri:

- a) uniformare il proprio comportamento ai principi di cui all'art. 1;
- b) svolgere il proprio incarico con la diligenza del mandatario;
- c) cercare sempre le soluzioni più efficaci nell'economicità per il raggiungimento degli obiettivi del Partito Democratico;
- d) non sottrarsi in nessun modo all'obbligo di rendere conto del proprio operato agli organi preposti.

Il Tesoriere Regionale viene affiancato da un Ufficio di tesoreria, nominato dalla Segreteria Regionale su proposta del Tesoriere, con compiti esecutivi.

In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere regionale, il Segretario regionale, sentita la Segreteria regionale, con successiva ratifica della Direzione regionale, può attribuire la rappresentanza legale e giudiziale di cui al comma 6 dell'art. 18 dello Statuto regionale e i relativi poteri, ad altro soggetto sino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Art. 5 – IL COMITATO DI TESORERIA

E' istituito il Comitato di Tesoreria così come stabilito nell'art. 18 dello Statuto regionale.

Il Comitato di Tesoreria attesta la conformità del Regolamento finanziario delle Unioni provinciali con i principi fondamentali di cui all'art.1 del Regolamento regionale, nonché dello Statuto regionale. Esso coadiuva il Tesoriere Regionale nella redazione dei documenti contabili valutandone la compatibilità con i principi espressi nell'art.1 del presente Regolamento.

Art. 6 - LA CONFERENZA DEI TESORIERI PROVINCIALI

1. E' istituita la Conferenza dei Tesorieri provinciali con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività amministrativa e finanziaria del Partito.
2. La Conferenza dei Tesorieri è composta dal Tesoriere regionale e dai Tesorieri delle Unioni provinciali.
3. La Conferenza dei Tesorieri è convocata dal Tesoriere regionale e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 7 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Ogni articolazione territoriale del Partito si deve sostenere mediante l'autofinanziamento quale metodo primario ed essenziale di provvista delle risorse per lo svolgimento delle proprie attività
2. Il Partito Democratico della Regione Puglia si finanzia essenzialmente attraverso:
 - a) i contributi dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica
 - b) i contributi dei candidati alle cariche elettive negli enti locali (Comune, Provincia e Regione) versando ai rispettivi livelli territoriali;
 - c) i contributi ricevuti dai componenti delle assemblee elettive (Comune, Provincia e Regione);
 - d) i contributi ricevuti da coloro che ricoprono incarichi negli enti locali territoriali, o nazionali o europei, e negli enti pubblici di qualsiasi tipo;
 - e) i contributi ricevuti da coloro che partecipano a comitati e consorzi od organi affini o similari nei quali venga percepito un compenso o indennità comunque denominati (anche sotto forma di gettone di presenza o rimborso spese forfetario);
 - f) i contributi ricevuti dai componenti degli organi di governo di qualsiasi livello territoriale;
 - g) i contributi pubblici per spese elettorali nei modi fissati dallo statuto nazionale;
 - h) le quote versate dagli iscritti;
 - i) gli incassi delle feste e le liberalità secondo quanto consentito dalla legge;
 - j) i contributi in misura fissa da parte di tutti coloro che partecipano alle primarie;
 - k) le sottoscrizioni e raccolte di fondi straordinarie in occasione di eventi e finalizzate a specifici progetti politici;
3. La misura del contributo, del candidato, dell'eletto e/o nominato negli organi regionali verrà determinata dalla Segreteria regionale, su proposta del Tesoriere regionale;
4. Verrà istituita l'anagrafe regionale dei sottoscrittori del Partito da aggiornarsi ogni sei mesi, da pubblicare sul sito del Partito Democratico della Regione Puglia e da inviare alla Commissione di Garanzia Regionale.

Art. 8 - SOBRIETA' E TRASPARENZA

1. Il Partito Democratico della Regione Puglia dovrà utilizzare le risorse di cui dispone eliminando ogni spreco e cercando di risparmiare quanto più sia possibile allo scopo di accrescere il rapporto di fiducia dei cittadini verso il Partito.

2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra si dovrà evitare l'uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messe a disposizione in ragione dell'incarico svolto all'interno del Partito. Evitare, inoltre, l'impiego ingiustificato di risorse anche attraverso l'acquisto di beni non necessari.
3. La struttura dovrà essere adeguata alle effettive esigenze del Partito Regionale.
4. Tutti i documenti redatti nell'esercizio della funzione contabile (bilanci, rendiconti, relazioni e simili) dovranno rappresentare in modo chiaro e facilmente leggibile la realtà economico finanziaria del Partito, in essi dovranno essere contenuti tutti gli elementi necessari o utili per comprendere con immediatezza le informazioni necessarie.
5. L'unione regionale sarà dotata di un libro dei beni ammortizzabili che dovrà contenere analiticamente tutti i beni del partito.

Art. 9 – CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE ECONOMICA

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della contabilità finanziaria, assicurando l'adesione delle stesse con le norme e le prassi comunitarie.
2. Allo scopo di rendere più efficiente la spesa del partito verranno istituiti dal Tesoriere i Centri di Spesa, che sono le unità organizzative o politiche provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito Regionale. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito e, in base allo stesso, assegna le disponibilità a ciascun Centro di Spesa, sentito il Comitato di Tesoreria.

La dotazione delle risorse finanziarie avverrà in seguito alla consegna, da parte del responsabile di ciascun Centro di Spesa, di una previsione relativa al piano di attività politica.
3. In ogni caso ciascuna spesa potrà essere effettuata soltanto a seguito di proposta da sottoporre al Tesoriere che, con la sua autorizzazione, la trasformerà in impegno di spesa.
4. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere regionale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificare la tenuta degli equilibri economici finanziari in ossequio alle disposizioni di cui all'art.1.
5. Il Tesoriere è obbligato ad effettuare ogni tre mesi una verifica dell'andamento delle entrate e delle uscite in ragione della conformità delle stesse al bilancio preventivo generale, sottoponendone il risultato al Comitato di Tesoreria.
6. Il Tesoriere regionale redige entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento un "Decalogo" contenente i criteri per approvare spese e impegni di spesa relativi alle trasferte sostenute per lo svolgimento delle attività a carico del bilancio del Partito stesso, nonché ogni altro rimborso spese.
7. Per poter contabilizzare le spese sostenute occorre che le stesse siano supportate da idonea documentazione contabile, anche nel rispetto della normativa fiscale applicabile (ordini, contratti, fatture, parcelle, etc).

8. La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi previsti dalle norme del Codice Civile per le società per azioni. Essa utilizza il metodo della partita doppia ed è informata alle norme e alle prassi comunitarie in materia. Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità all'art. 35 dello Statuto Regionale ed alle norme di legge specifiche per i partiti politici.
9. Il Tesoriere elabora un piano dei conti mediante il quale si attua la tenuta della contabilità, che è sottoposto alla approvazione del Comitato di Tesoreria e successivamente proposto a tutte le Unioni provinciali del partito al fine di agevolare la omogeneità dell'amministrazione su tutto il territorio regionale.
10. Il bilancio di previsione, nonché le revisioni trimestrali di tenuta degli equilibri, rispondono invece alle regole della contabilità finanziaria e sono esclusivamente funzionali alle modalità di spesa così come regolate in precedenza.
11. In sede di redazione del bilancio consuntivo annuale del partito, da redigersi entro il 30 aprile di ogni anno, sarà elaborato un prospetto di conciliazione del bilancio medesimo con le risultanze a consuntivo del bilancio di previsione.

Il prospetto di conciliazione dovrà servire a verificare la coerenza degli aspetti finanziari con la rappresentazione del conto economico e degli assetti patrimoniali del partito.

Il tutto ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Regionale e del comma 4, dell'art. 12 dello Statuto nazionale

12. Nei Regolamenti finanziari delle Unioni provinciali del partito, ai fini della conformità di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale, dovrà essere prevista la redazione di un bilancio annuale elaborato in conformità ai criteri di redazione dei bilanci dei partiti politici. Le Unioni provinciali, alle quali siano state erogate "contribuzioni in denaro" da parte della Tesoreria regionale, dovranno trasmettere il bilancio consuntivo alla Tesoreria regionale, entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 10 – SOLIDARIETA'

1. Fino al 30 giugno 2010 è istituito uno specifico fondo di solidarietà da destinarsi al sostegno delle Unioni provinciali in difficoltà, su decisione del Tesoriere con il parere del Comitato di Tesoreria, sentita la Conferenza dei Tesorieri provinciali. Per poter accedere al suddetto fondo le Unioni provinciali dovranno presentare un progetto che potrà essere finanziato in parte dal partito regionale. Le Unioni provinciali possono usufruire del fondo di solidarietà a condizione che gli eletti del livello stesso abbiano regolarizzato la propria posizione.
2. Il Tesoriere regionale, con proprio provvedimento stabilirà, sentito il Comitato di Tesoreria e la Conferenza dei Tesorieri provinciali, l'utilizzo dei contributi pubblici per spese elettorali spettanti al Partito Democratico pugliese.

Art. 11 – RAPPORTI DI LAVORO

1. I rapporti di lavoro con il Partito regionale sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale.
2. L'Unione regionale è dotata di una propria pianta organica, approvata dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario, nel rispetto del vincolo di bilancio e della vigente normativa sul lavoro.

Art. 12 – INVESTIMENTI – SOSTEGNO ATTIVITA' POLITICHE

1. E' istituito uno specifico fondo da destinarsi al sostegno dell'attività della Conferenza delle donne democratiche di Puglia su decisione del Tesoriere con il parere del Comitato di Tesoreria e di una rappresentanza della predetta Conferenza.
2. E' istituito uno specifico fondo da destinarsi al sostegno dell'attività dei Giovani democratici di Puglia su decisione del Tesoriere con il parere del Comitato di Tesoreria e di una rappresentanza dei Giovani stessi.

Art. 13 – CENTRO PER I SERVIZI TECNICI DELL'UNIONE REGIONALE

1. Presso l'unione regionale si istituisce un centro per i servizi tecnici con lo scopo di razionalizzare le attività operative e gestionali e ottimizzare i servizi tecnici a supporto dell'attività politica.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività del centro è finalizzata a:

- uniformare sul territorio regionale alcuni servizi strategici quali contabilità, gestione del personale, gestione delle anagrafe elettorale (compresi albo degli elettori, anagrafe degli iscritti, anagrafe dei sottoscrittori), studi, ricerche e gestione dei portali del PD ;
- ricercare e proporre convenzioni per servizi da terzi quali, ad es., servizi postali, telefonici, web, ecc. per tutte le strutture territoriali del PD.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE

1. I Parlamentari ed i Consiglieri Regionali che non hanno completato i versamenti dovuti per l'anno 2008 e non in regola, per il 2009, con il contributo di cui all'art. 7 potranno effettuare il versamento dovuto entro il 30 giugno 2009. In caso di mancato versamento di tutto o parte dei contributi la posizione sarà segnalata alla Commissione Regionale di Garanzia per i provvedimenti di competenza.
2. Per il primo esercizio finanziario (2009) il bilancio preventivo sarà presentato dal Tesoriere Regionale entro il 30 Marzo 2009

Bari, 2 marzo 2009